



COMUNE DI MALE'

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione n. 7 del Consiglio Comunale di data 28 marzo 2013

Allegato alla delibera consiliare
n. 7 di data 28.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani	2
Art. 3 Classificazione dei rifiuti	2
Art. 4 Gestione e costo del servizio	2
Art. 5 Istituzione della tariffa	3
Art. 6 Determinazione della tariffa	3
Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa	4
Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	4
TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE.....	5
Art. 9 Locali ed aree soggette.....	5
Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	5
Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	6
Art. 12 Esclusioni.....	8
Art. 13 Agevolazioni.....	10
Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento	11
Art. 15 Riduzione per motivi di servizio	12
TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE	13
Art. 16 Comunicazioni.....	13
Art. 17 Rimborsi e conguagli	14
Art. 18 Verifiche	14
Art. 19 Riscossione	15
Art. 20 Violazioni	16
Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento	17
Art. 22 Casi particolari.....	17
Art. 23 Responsabile.....	17
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	18
Art. 24 Norme transitorie e finali.....	18

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e n. 2598 del 30 novembre 2012, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Stabilisce inoltre la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 446.

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dal presente Regolamento comunale istituito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.
2. Il Comprensorio della Valle di Sole provvede all'applicazione e riscossione della tariffa quale corrispettivo per l'esercizio del servizio.
Il Comune ed il Comprensorio stabiliscono con apposita Convenzione, le rispettive attività e le funzioni di competenza di ciascun Ente in materia di applicazione della tariffa, tenendo conto delle competenze acquisite, delle risorse umane presenti e delle funzioni già esercitate dai Comuni e dal Comprensorio, secondo i principi di reciprocità, massima efficienza organizzativa ed economicità.

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi e alle deliberazioni dell'Ente gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 74 del T.U.LL.PP. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 4 Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Il Comune si impegna a comunicare al Comprensorio in tempo utile i dati ed elementi finanziari di propria competenza per la stesura del bilancio di previsione del Comprensorio. Il Comune trasmetterà il proprio Piano Finanziario al Comprensorio secondo le modalità stabilite nella Convenzione prevista al punto 2 dell'art.2.

Art. 5 Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune la tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e n. 2598 del 30 novembre 2012.
2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'Ente Gestore.
3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2972 di data 30 dicembre 2005 e n. 2598 del 30 novembre 2012 e dal documento "Tariffa a punti/sacchetti" allegato alla presente.
4. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata sul piano finanziario relativo al primo esercizio utile successivo. La determinazione di tale situazione avviene a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale in base ai dati certificati dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario di riferimento.
6. Il sistema di misurazione puntuale, esplicitato dalle allegate tabelle a) b) c) d) ed e), permette l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in ottemperanza al comma 29) dell'art. 14 del D.L. n. 201 dd. 06.12.2011 convertito nella L. 22.12.2011, n. 214.

Art. 6 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7 Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione elettrica ed idrica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili¹.

Art. 8 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta pro quota dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio, su richiesta del Comune, fornisce l'elenco degli occupanti.
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.
5. Per le Persone Giuridiche la soggezione passiva rimane in capo alle stesse e non al legale rappresentante *pro tempore*.

1. ¹ E' possibile, in quanto si tratta di materia discrezionale, stabilire che i criteri per determinare il presupposto anzichè alternativi come qui indicato siano concomitanti. La formulazione del comma diventerebbe pertanto "Ai fini di cui al comma 1 la presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile relativamente alle abitazioni civili.

TITOLO II - COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) per utenza domestica si fa riferimento all'unità immobiliare abitabile come da art. 7 comma 2.
 - c) per utenza non domestica si fa riferimento alle superfici dell'azienda stessa, escluse le aree scoperte
 - d) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - e) i posti macchina coperti ad uso aziendale;
 - f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo continuativo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, i dancing, i cinema all'aperto, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande)
 - g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - h) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie aziendale misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50². Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a) Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dinamicamente dall'Anagrafe Generale del Comune, con conseguente ricalcolo della tariffa dal giorno dell'intervenuta variazione³.

² È opportuno che nel definire questa fattispecie il Comune utilizzi la medesima altezza minima già stabilita nel Regolamento T.A.R.S.U., onde evitare di dover cambiare la banca dati delle superfici per fattispecie marginali.

³ ATTENZIONE: nel definire i termini temporali di questo comma, il Comune deve valutare attentamente la frequenza ideale di aggiornamento del dato anagrafico in funzione della propria organizzazione interna sia informatica (con

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, ovvero per abitazioni a disposizione dei soggetti residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero 2 (due) persone per tutto l'arco dell'anno⁴.
4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa e variabile da attribuire alla singola utenza si prendono a riferimento le tabelle allegate⁵:

Art. 11 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente K_c relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti⁶:

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE K _c
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,415
2. Campeggi, distributori carburanti	0,735
3. Stabilimenti balneari	0,505
4. Esposizioni, autosaloni	0,365
5. Alberghi con ristorante	1,200
6. Alberghi senza ristorante	0,855
7. Case di cura e riposo	0,975
8. Uffici, agenzie, studi professionali	1,065
9. Banche e istituti di credito	0,565
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,990
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,295
12. Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,880

particolare riferimento al collegamento tra Ufficio Anagrafe ed Ufficio Tributi), sia di dotazione di personale, sia di modalità di riscossione della tariffa (fatturazione).

⁴ ATTENZIONE: il criterio del presente comma è sostanzialmente discrezionale, non essendo la materia disciplinata da alcuna norma. Le classi di superfici ad esempio possono essere allargati a 6, oppure i limiti delle superfici possono essere ridotti, ampliati, resi periodici nella crescita (cioè ad incremento fisso). E' evidente che più le classi sono ridotte nell'aumento più l'imposizione risulterà intensa per le seconde case, e viceversa.

⁵ ATTENZIONE: Valori fissati dal D.P.R. n. 158/1999 senza alcuna discrezionalità per il Comune. I valori riportati sono quelli relativi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti. Per i Comuni con oltre 5.000 abitanti vedi la tabella relativa al coefficiente k_a riportata nello stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato 1 del punto 4.1).

⁶ Vedi precedente nota n. 10. ATTENZIONE: nei Comuni con oltre 5.000 abitanti le categorie degli insediamenti non domestici sono 30 (Vedi D.P.R. n. 158/1999), con coefficienti del tutto diversi. Rimane la necessità di operare la valutazione in sede di determinazione dei singoli coefficienti tra minimo e massimo in funzione degli effetti tariffari conseguenti..

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,040
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,670
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840
17. Bar, caffè, pasticceria	4,960
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,070
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060
21. Discoteche, night club	1,340

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa in attesa di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficienti Kd)⁷

ATTIVITÀ	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,400
2 Campeggi, distributori carburanti	6,030
3 Stabilimenti balneari	4,155
4 Esposizioni, autosaloni	3,025
5 Alberghi con ristorante	9,860
6 Alberghi senza ristorante	7,020
7 Case di cura e riposo	8,005
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,755
9 Banche e istituti di credito	4,640
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,115
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10,625
12 Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	7,200
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,515
14 Attività industriali con capannoni di produzione	5,500
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	6,710
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,670
17 Bar, caffè, pasticceria	40,645

⁷ Vedi precedente nota n. 11

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,990
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,720
21	Discoteche, night club	11,005

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Nel caso in cui per particolari situazioni risulti possibile una stima o una esatta determinazione della misura dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza al servizio di raccolta, tale elemento verrà utilizzato per una più esatta applicazione della tariffa anche mediante la collocazione dell'utenza in un'attività diversa da quella individuata con i codici ISTAT di cui al presente comma.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo della tariffa i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili ovvero inagibili, con riferimento all'art. 7 comma 2.
 2. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento, impianti privati di lavaggio automezzi ed i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 3. i balconi, terrazze, posti macchina scoperti, legnaie, spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento familiare/ domestico;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva; non rientrano in questa tipologia le parti comuni relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti.
 7. i locali interrati o seminterrati ed i sottotetti adibiti a soffitta inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

8. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze concessioni o d.i.a. per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione.
- b) aree scoperte:
1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
 6. le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
 7. le aree adibite a raccolta rifiuti e centro recupero materiali.
 8. aree destinate a deposito di materiali e attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Comune, sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
- d) sono inoltre escluse dall'applicazione della tariffa le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.
2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria, di variazione o di specifica comunicazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le abitazioni nonché i locali e le superfici delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg).
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di

norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13 Agevolazioni⁸

La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, nei seguenti casi;

A). in forma integrale per le utenze domestiche in proprietà o possedute a titolo di usufrutto tenute a disposizione dei soggetti permanentemente residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo.

B). per i praticanti il compostaggio certificato non parteciperanno al riparto della spesa risultante dalla raccolta del rifiuto organico. La pratica del compostaggio, come dichiarata dall'utente, è verificata periodicamente mediante sopralluoghi a campione presso le abitazioni degli utenti sulla base della lista predisposta dall'Ufficio tributi; se dagli accertamenti svolti risulta che il compostaggio non è effettuato regolarmente parteciperanno al relativo riparto con applicazione, su base annua, di un costo determinato a sensi del successivo articolo 20 comma IV..

C). gli utenti del servizio che accedano al C.R.M., in quanto registrati, fino alla installazione dei sistemi di accesso regolato alle campane interrato, si vedranno riconoscere una riduzione della tassa con sistema di calcolo a punti. La determinazione della riduzione spettante è effettuata mediante riconoscimento di uno sconto in misura variabile in ragione del numero conferimenti effettuati, considerando peraltro utile un solo accesso per ogni mese dell'anno. Ogni singolo accesso risulterà utile al fine del riconoscimento della riduzione solo se il materiale di volta in volta conferito abbia un peso complessivo superiore a Kg. 3 e questo quantitativo sia raggiunto portando al centro almeno 5 tipologie diverse di prodotti riciclabili e/o recuperabili. Per le attività produttive che conferiscano prodotti riciclabili la riduzione sarà analogamente riconosciuta solo se i chilogrammi conferiti risultino almeno pari a 10 e se questi siano raggiunti ogni volta sulla base di un numero variabile di tipologie di rifiuti avviati al riciclaggio e/o recupero compreso tra 3 e 5 classi qualitative a seconda delle tipologie di attività esercitata dal titolare del contratto di utenza.

C1) la riduzione della tassa verrà calcolata proporzionalmente in ragione delle seguenti percentuali:

- Utenze domestiche -

a) secondo le previsioni di cui alle tabelle allegate sub. c e d al presente regolamento.

- Utenze non domestiche -

a) accessi da un minimo di numero 12 e fino a 20 annui 10%

b) accessi da numero 21 a 30 annui 20%

c) oltre 30 accessi annui 30%

2. In considerazione che per gli abitanti delle frazioni risulta più oneroso accedere al C.R.M. di Malè data la distanza chilometrica da coprire, per tutte le categorie verrà direttamente applicata una riduzione aggiuntiva della tariffa annua pari ad un 12% per le utenze di Bolentina e Montes e rispettivamente ad un 6% per quelle di ubicate in Arnago e Magras. Alle utenze domestiche la riduzione spetterà solo nel caso effettivo almeno 4 accessi all'anno, nel caso di residenti, e almeno 2 nel caso l'utenza abbia a riferimento appartamenti di non

⁸ ATTENZIONE! Le tipologie di agevolazione riportate nell'articolo sono meramente indicative, in quanto il Comune può prevederne altre o non prevedere quelle indicate. In ogni caso è importante ricordare che il minor gettito derivante dalle agevolazioni previste non può essere coperto con altre fonti di bilancio ma solo con un aumento delle tariffe generali, in quanto il gettito complessivo della tariffa deve coprire al 100% i costi di gestione definiti con il piano finanziario.

residenti e le seconde case di residenti abitate per periodi inferiori all'anno. Alle restanti tipologie di utenza la scontistica verrà riconosciuta solo qualora raggiungano la soglia minima di 12 accessi anno. La presente ipotesi di sconto non verrà riconosciuta a quanti si avvalgano del servizio di raccolta a chiamata garantito a cura degli addetti al centro.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 14 Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti situazioni:
 - a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche materne ed elementari;
 - b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
 - c) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nelle seguenti casistiche:
 - a) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta Comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - b) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che, per malattia o handicap comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);
 - c) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta Comunale su specifica richiesta degli interessati.
3. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi. La misura dell'agevolazione viene stabilita annualmente con la deliberazione dell'organo competente in base alle disponibilità iscritte a bilancio che devono assicurare la copertura della spesa. Le richieste avranno decorrenza dall'inizio del mese successivo all'accettazione della domanda.
4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune, ad esclusione dei casi previsti alle lett. a) e b) del primo comma. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.

Art. 15 Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 16 Comunicazioni

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni e sostituzioni di cui all'art. 13 ed all'art. 14;
 - c) segnalazione della cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro i 30 (trenta) giorni⁹ successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, comunicazione redatta su appositi moduli. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 6 (sei) mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica o costituzione di una nuova determina l'aggiornamento automatico della tariffa.
4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
 - b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree, nonché riferimenti catastali;
 - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

 - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree e riferimenti catastali;
 - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

⁹ Il termine di 60 giorni è discrezionale, valuti il Comune quale termine prevedere.

5. La comunicazione è presentata al Comune, direttamente o spedita per mail certificata, posta o via fax.
6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.
7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 17 Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal 1° giorno del mese successivo alla data della cessazione quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro novanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.

Art. 18 Verifiche

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali o di progetto atte ad accertare le superfici;
 - c) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) verificando direttamente gli insediamenti, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con i presupposti di cui all'art. 7 c. 2. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione di tipo produttivo l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute. Per le rimanenti superfici l'occupazione si realizza al momento della disponibilità in capo al soggetto autorizzato per legge alla loro occupazione.

4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale del Comune, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 19 Riscossione

1. La tariffa è riscossa dal Comprensorio della Valle di Sole secondo le modalità di cui all'art.2 ed alla Convenzione sottoscritta, nel rispetto di quanto disposto dalla Legislazione vigente e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate, una diversa rateizzazione potrà essere concordata fra Comprensorio e Comune, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto potrà essere richiesto unitamente a quello del periodo successivo, a condizione che entrambi si riferiscano al medesimo anno finanziario. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 21 e in sede di conguaglio. Non si fa luogo alla fatturazione o al rimborso se l'ammontare della tariffa annua e/o importo a conguaglio è inferiore o pari a Euro 10,00; se la tariffa è superiore a Euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza, il Comprensorio provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva dei modi di Legge, con aggravio degli interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo punto 20.

Art. 20 Violazioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, in seguito alla notifica dell'intimazione, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale.

Per ogni sollecito bonario di pagamento emesso, l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 (omeri di sollecito).

Per ogni intimazione di pagamento emessa, l'importo viene maggiorato di ulteriori euro 5,00 (sanzione accessoria) oltre alle spese di notifica.

La Comunità si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie¹⁰:
 - a) Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento;
 - b) Euro 40,00 (quaranta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 16, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore;
 - c) Euro 60,00 (sessanta) nel caso di accertata infedeltà dei dati comunicati;
 - d) Euro 100,00 (cento) in caso di omessa comunicazione.
3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione stessa oltre i termini di cui all'art. 16, comma 3 la sanzione consisterà nell'applicazione del seguente calcolo penalizzando gli importi rimborsabili come segue:
 - a) se entro l'anno tributario della cessazione il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione;
 - b) se oltre l'anno tributario della cessazione ma entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
 - c) se oltre il termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno dell'annualità successiva alla data in cui il rimborso non è prescritto.
4. Gli utenti per i quali siano stati rilevate e contestate inosservanze circa le prescrizioni del presente regolamento e suoi allegati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00.- ed un massimo di € 250,00.- per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi specificatamente individuati nei commi precedenti e seguenti del presente articolo.
5. Per i soggetti che hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani, ma che dai controlli posti in essere risultano non svolgere in via di fatto tale attività, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00 (cento), oltre all'applicazione piena della tariffa per l'intero anno nel quale la violazione è stata accertata. La sanzione di cui al presente comma non si cumula con le altre sanzioni stabilite dal Regolamento.¹¹
6. Il Comprensorio provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

¹⁰ Gli importi e le fattispecie sono discrezionali.

¹¹ ATTENZIONE: questo comma va inserito solo se all'art. 13 è stata prevista l'agevolazione per gli utenti che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti urbani. L'importo di € 100,00= è discrezionale.

Art. 21 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
3. La tariffa giornaliera relativa ai banchi di mercato che realizzano una occupazione non stabile del territorio comunale è determinata annualmente sulla base dei costi complessivi del servizio specifico, è unica per ogni tipologia di attività ed ingloba sia la quota fissa che quella variabile e come tale è espressa in €/mq. In assenza di elementi certi in ordine alla quantità dei rifiuti prodotti viene presa convenzionalmente a riferimento la superficie minima di mq. 15 o quella maggiore misurabile per banco.
4. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 6.
5. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dal Comune. Nell'ipotesi di tariffa dovuta per fiere e mercati la stessa è riscossa con fatturazione semestrale mediante cumulo di singole occupazioni o con diversa frequenza.
6. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera, per ipotesi impositive diverse da fiere e mercati per le quali le occupazioni singole sono cumulate su base semestrale, quando l'importo dovuto, comprensivo di interessi, risulti inferiore ad € 3,00.- (tre).
7. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.
8. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

Art. 22 Casi particolari

1. Non sono soggetti a conteggio i conferimenti dei soli pannoloni/pannolini di anziani, bambini e disabili; questi possono essere conferiti nei cassonetti/contenitori in buste di plastica d'uso comune a seconda delle esigenze delle famiglie.

Art. 23 Responsabile

1. Al responsabile del Servizio individuato come competente da ciascun Ente, sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa di competenza, compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi. Nel caso di assenza temporanea a qualunque titolo il rispettivo Ente nominerà un sostituto all'interno del Servizio.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.
2. Dal 1 gennaio 2007 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono soppresse tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2006, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2007 dal Comune entro i termini prescrizionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993.
4. Il Comune dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2006, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1 gennaio 2007 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 10.
7. In luogo di Comprensorio della Valle di Sole dovrà leggersi Comunità di Valle al subentro della stessa nella gestione del servizio.

RIFIUTI ASSIMILATI

RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE - ASSIMILATI AGLI URBANI - DA CONFERIRSI AI C.R.M.

Alla base dell'assimilazione vi sono seri problemi interpretativi; infatti non vi è una decodificazione univoca della problematica. Una serie di motivazioni di tipo ambientale e di razionalità della gestione del servizio rifiuti, **sul nostro territorio**, ci porta a considerare - all'interno di un' **"economia di scala"** - l'opportunità che vi sia da parte delle ditte la possibilità di conferire i rifiuti assimilati agli urbani nei C.R.M. comunali (solo materiali riciclabili – selezionati e puliti - e per una quantità max stabilita).

A nostro avviso in ogni scelta deve esserci la capacità di contestualizzare la soluzione del problema. Nel nostro caso la scelta che vogliamo compiere è quella di **permettere alle utenze non domestiche di conferire**, in modo gratuito, presso i Crm, tutti i materiali riciclabili di seguito elencati: **ferro e altri metalli** (barattolame pulito, ecc..), **imballaggi di vetro** (bottiglie e contenitori puliti), **cartoni** (puliti e asciutti), **carta** (pulita, asciutta e senza nylon), **imballaggi di legno** (cassette e pallets), **imballaggi di plastica** (cassette e imballaggi puliti), **polistirolo** (bianco).

Tale scelta è finalizzata ad un risultato che sostanzialmente cerca di **raccogliere la maggior quantità possibile dei materiali riciclabili presenti nella nostra Valle** ad un costo "giusto" per la **collettività** e per il **singolo utente interessato**, evitando nel contempo inutili spostamenti, per raggiungere il CRZ di Monclassico, sull'asse viario solandro. La scelta è quindi motivata anche da una forte volontà di **ridurre il più possibile i danni ambientali provocati dall'inquinamento da traffico**.

Alla luce di quanto esposto si ritiene importante approvare l'assimilabilità per qualità e quantità dei rifiuti sotto elencati.

<i>Carta – cartone</i>	<i>5 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>1 mc. sfuso settimanale</i>
<i>Ferro e altri metalli</i>	<i>2 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Imballaggi di plastica</i>	<i>5 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Imballaggi di legno</i>	<i>2 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Rifiuti urbani non differenziati (non pericolosi – esclusi ingombranti)</i>	<i>10 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Rifiuto organico da scarti di cucina</i>	<i>6 mc. sfusi settimanali</i>
<i>Rifiuti biodegradabili (scarti vegetali, ramaglie e potature)</i>	<i>2 mc. sfusi settimanali</i>

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFA a PUNTI / SACCHETTI – TABELLA a)

1° GENNAIO 2007				DAL 1° GENNAIO 2013			
PARTE FISSA	1 persona (1)	Punti	100	PARTE FISSA	1 persona (1)	Punti	100
	2 persone (1,8)	<i>Punti</i>	180		2 persone (1,8)	<i>Punti</i>	180
	3 persone (2,4)	Punti	240		3 persone (2,4)	Punti	240
	4 persone (3)	Punti	300		4 persone (3)	Punti	300
	5 o più persone (3,6)	Punti	360		5 o più persone (3,6)	Punti	360
	ABITAZIONI TURISTICHE	Punti	200		ABITAZIONI TURISTICHE	Punti	200
PARTE VARIABILE	1 persona (1)	Punti	100	PARTE VARIABILE	<p>* In base al residuo secco non riciclabile prodotto da ogni singola utenza, misurato in proporzione al numero dei sacchetti idonei della capacità di 30 litri conferiti nelle strutture seminterrate. Ogni conferimento corrisponde a 4 punti.</p> <p>* Per le utenze sparse, in base agli svuotamenti del bidone personalizzato da 120 litri. Ogni svuotamento corrisponde a 16 punti.</p> <p>* Per ogni nucleo familiare la tariffa verrà calcolata in base ai Punti previsti dalla tabella c) e dalla tabella d).</p> <p>* E' previsto un numero minimo di Punti da conteggiare e la riduzione dei punti è calcolata in base al numero dei conferimenti di materiali riciclabili presso il Crm.</p> <p>* Per il riparto delle spese di gestione dell'organico si applicano i punti della parte fissa – per le abitazioni turistiche 160 punti– . Sono esentate le utenze che praticano il compostaggio domestico certificato anno per anno dal Comune.</p>		
	2 persone (1,8)	<i>Punti</i>	180				
	3 persone (2,4)	Punti	240				
	4 persone (3)	Punti	300				
	5 o più persone (3,6)	Punti	360				
	ABITAZIONI TURISTICHE	Punti	160				
<p>* Per ogni nucleo familiare la tariffa verrà calcolata in base ai Punti previsti dalla tabella c) e dalla tabella d). (Numero minimo di sacchetti da pagare).</p> <p>* Per l'anno 2007 le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico certificato dal Comune avranno il 30% di sconto sulla parte variabile della tariffa.</p>							

**UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFA A PUNTI /
SACCHETTI - TABELLA b)**

1 GENNAIO 2007		1 GENNAIO 2013	
PARTE FISSA	Superficie locali per coefficienti (Kc) Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99	PARTE FISSA	Superficie locali per coefficienti Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99
PARTE VARIABILE	Superficie locali per coefficienti (Kd) Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99	PARTE VARIABILE	* In base ai punti relativi ai litri svuotati, con un minimo di punti da conteggiare- * 120 litri = 16 punti – 240 litri = 32 punti * 660 litri = 90 punti – 1.100 litri = 150 punti. * Raccolta porta a porta con cassonetto personalizzato dotato di sistema di identificazione.
		ORGANICO	Superficie locali per coefficienti Tipo di attività Tabella 3b – D..P.R. 158/99 * Sono escluse le utenze che normalmente non producono scarti organici e che verranno individuate nel regolamento.

TARIFFA TIA – UTENZE DOMESTICHE – TABELLA c)1

Quota annua di punti per ripartire la parte variabile della tariffa

NB: Se il nucleo familiare cambia composizione durante l'anno o è residente nel Comune per una frazione di anno, la scontistica relativa viene calcolata in proporzione.

Nuclei Familiari Residenti	RESIDENTI	
		<ul style="list-style-type: none"> La parte variabile della tariffa viene calcolata tenendo conto, per ogni nucleo familiare, dei conferimenti mensili presso il CRM. Si valuta che ogni nucleo familiare che conferisce presso il CRM, tutti i materiali riciclabili che produce, diminuisca la sua produzione totale di residuo secco non riciclabile, che deve essere smaltito, di circa il 4% al mese per un totale di circa il 48% all'anno. Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa si considera quindi solo un conferimento al mese per ogni mese dell'anno. Partendo da base 100 per chi non effettua nessun conferimento per tutto l'anno, si scende a 96 per chi conferisce i "materiali riciclabili" di un solo mese a 92 – 88 – 84 – 80 – 76 – 72 – 68 – 64 – 60 – 56 – fino a 52 per i nuclei familiari che conferiscono ogni mese dell'anno tutti i materiali riciclabili che producono.
1 persona (1)		100
2 persone (1,8)		180
3 persone (2,4)		240
4 persone (3)		300
5 o più persone (3,6)		360
Gli appartamenti di proprietà dei non residenti e le seconde case dei residenti pagano come se fossero occupati da due persone per tutto l'anno.	APPARTAMENTI DEI NON RESIDENTI E SECONDE CASE DEI RESIDENTI NON ABITATE PER TUTTO L'ANNO	
	<ul style="list-style-type: none"> La parte variabile della tariffa viene calcolata tenendo conto, per ogni nucleo familiare, dei conferimenti settimanali presso il CRM. Ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa si considera quindi solo un conferimento alla settimana per un massimo di 12 settimane all'anno. Partendo da base 100 per chi non effettua nessun conferimento per tutto l'anno si scende a 96 per chi conferisce i "materiali riciclabili" di un sola settimana a 92 – 88 – 84 – 80 – 76 – 72 – 68 – 64 – 60 – 56 – fino a 52 per i nuclei familiari che conferiscono ogni settimana per un massimo di 12 settimane all'anno tutti i materiali riciclabili che producono. 	Quota annua di PUNTI con nessun conferimento in tutto l'anno presso il CRM
Seconde case (2)		160

PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA TIA - UTENZE DOMESTICHE - TABELLA c)2

CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA TIA IN RAPPORTO AI CONFERIMENTI PRESSO IL CRM

RESIDENTI (Si calcola solo un conferimento al mese per ogni mese)		SECONDE CASE (Si calcola solo un conferimento alla settimana - max 12 settimane)	
N° CONFERIMENTI MENSILI (OGNI ANNO)	BASE = 100	N° CONFERIMENTI SETTIMANALI (OGNI ANNO)	BASE = 100
0	100	0	100
1	96	1	96
2	92	2	92
3	88	3	88
4	84	4	84
5	80	5	80
6	76	6	76
7	72	7	72
8	68	8	68
9	64	9	64
10	60	10	60
11	56	11	56
12	52	12	52

UTENZE DOMESTICHE – TARIFFA a PUNTI / SACCHETTI TABELLA d)

Quota annua di PUNTI per ripartire la parte variabile della tariffa

Escluso il costo della raccolta e dello smaltimento dell'organico

Nuclei Familiari Residenti	RESIDENTI				
	COEFFICIENTE	NUMERO MINIMO DI SACCHETTI da pagare ogni anno	NUMERO MINIMO DI PUNTI da pagare ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI PREMIO ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI da pagare in piu' PER OGNI PENALITA'
1 persona	1	25	100	50	10
2 persone	1,8	45	180	90	10
3 persone	2,4	60	240	120	10
4 persone	3	75	300	150	10
5 o più persone	3,6	90	360	180	10

Gli appartamenti turistici pagano come se fossero occupati da 2 PERSONE per tutto l'anno	TURISTI				
	COEFFICIENTE	NUMERO MINIMO DI SACCHETTI da pagare ogni anno	NUMERO MINIMO DI PUNTI da pagare ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI PREMIO ogni anno	NUMERO MASSIMO DI PUNTI da pagare in piu' PER OGNI PENALITA'
Turisti	2	40	160	80	10

TABELLA e)

**TIPOLOGIE ATTIVITÀ UTENZE NON DOMESTICHE CHE
NORMALMENTE NON PRODUCONO SCARTI ORGANICI**

DESCRIZIONE	PRODUZIONE ORGANICO	
	SI	NO
Plurilicenze alimentari e/o miste	X	
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	X	
Discoteche, night club	X	
Bar, caffè, pasticceria	X	
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	X	
Case di cura e riposo	X	
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	X	
Campeggi, distributori carburanti	X	
Stabilimenti balneari	X	
Esposizioni, autosaloni		X
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	X	
Alberghi senza ristorante	X	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		X
Uffici, agenzie, studi professionali		X
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		X
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)		X
Carrozzeria, autofficina, elettrauto		X
Attività industriali con capannoni di produzione	X	
Attività artigianali di produzione beni specifici	X	
Alberghi con ristorante	X	
Banche ed istituti di credito		X
Contenitori	ESCLUSI	

TABELLA RIASSUNTIVA DEL SISTEMA CRM – STRUTTURE SEMINTERRATE – TARIFFA A PUNTI

VANTAGGI

- Tutte le utenze domestiche possono conferire **24 ore su 24**, sia il rifiuto secco non riciclabile nelle strutture seminterrate, che gli scarti organici nel bidone stradale dell'umido. Il sistema è particolarmente adatto al tipo di **utenza turistica**.
- Non provoca l'**abbandono** dei rifiuti nell'ambiente o la **migrazione** dei rifiuti verso altre zone.
- Evita il grave fenomeno della **combustione domestica dei rifiuti** (Tale fenomeno è presente nelle zone dove è stato adottato un sistema di misurazione puntuale del residuo).
- Il **sistema di raccolta** diventa più **semplice** ed **economico**. Un solo operatore vuota le strutture seminterrate due o tre volte **al mese** (in alta stagione tre o quattro volte), rispetto ai due **svuotamenti settimanali** dei cassonetti con due operatori (in alta stagione tre svuotamenti in settimana).
- La **Tariffa a Punti** premia il **comportamento virtuoso** del cittadino e promuove nel modo più semplice ed efficace possibile l'uso del CRM e la **raccolta differenziata di qualità**.

SVANTAGGI

- **Tempi più lunghi** nell'avvio dei vari servizi in tutti i Comuni e nel conseguimento dei risultati.